



DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SALA CARPANINI - PALAZZO CIVICO" COD. OPERA 5211 - CUP C12F24000170004 - CIG B7748D29A8

SOMMARIO

PREMESSA.....	2
Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 2 – Norme particolari - clausole sociali e inclusione lavorativa	3
Art. 3 - Importo contrattuale	4
Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.....	4
Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione	4
Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore	4
Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi	4
Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art. 9 - Garanzie	6
Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico	6
Art. 11 - Modalità e termini di collaudo.....	7
Art. 12 - Risoluzione e recesso	7
Art. 13 - Controversie.....	7
Art. 14 - Spese contrattuali	7
Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese	8
Art. 16 - Trattamento dei dati personali.....	8

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO - C.F. e P.I. 00514490010- (in seguito denominato anche "Città"), ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali Arch. Eros Primo, CF OMISSIS, domiciliato per la carica in Torino, via IV Marzo 19, ed il Dott. Luca Emilio Brancati, CF OMISSIS, non in proprio ma in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, come risulta dal certificato camerale acquisito agli atti della Città, dell'Impresa CONSORZIO SAN LUCA con sede in Torino, via dei Mille, n. 14, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09405920019, di seguito nel presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come soggetto di cui all'art. 65 comma 2 lettera c del D.lgs 36/2023

PREMESSA

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
 - Il D.Lgs. 36/2023 e i relativi allegati così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
 - Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati;
 - Il Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000 per le parti ancora in vigore;
2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
3. Nel seguito si intende:
 - Codice: D.Lgs. 36/2023 – "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
 - CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;
 - CME: Computo Metrico Estimativo;
 - DURC: Documento unico di regolarità contributiva.
4. Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Con determinazione dirigenziale n° DD 3631 del 17 giugno 2025 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere edili da realizzarsi nell'ambito dei lavori di *"MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SALA CARPANINI - PALAZZO CIVICO"* (C.O. 5211 - CUP C12F24000170004) ed i relativi documenti.

Col medesimo provvedimento n° DD 3631/2025 sono state approvate le modalità di affidamento di tali opere edili progettate dalla Città mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., attraverso la piattaforma telematica del Me.P.A..

Con determinazione dirigenziale n. DD 5644 del 21 settembre 2025 si è proceduto ad approvare l'aggiudicazione di cui all'art. 17 del Codice e si è proceduto altresì alle comunicazioni previste dall'art. 90 del Codice, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuati gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa

per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tenuto conto inoltre dell'intervenuta consegna del piano operativo di sicurezza ex art. 25 del CSA e della polizza fidejussoria ex art. 106 del Codice.

Con medesimo provvedimento dirigenziale n° DD 5644/2025 si è proceduto ad autorizzare la stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 18 del d.gsl. 36/2025 in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n° 411.

Il Direttore dei lavori in data 9 ottobre 2025 ha provveduto inoltre ad aggiornare l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1 all. II.14 del Codice.

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra
CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei predetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA, al CME ed agli atti da questo richiamati. L'appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia, nonché tutte le disposizioni della lettera d'invito e dei documenti facenti parte del progetto esecutivo e conservati agli atti della Città.
2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall'art. 50, comma 6 del Codice.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 – Norme particolari - clausole sociali e inclusione lavorativa

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. Il medesimo aggiudicatario è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante, sempre entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 determina l'applicazione delle penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto,

secondo quanto indicato nel successivo art. 5. La violazione di cui al comma 1 determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Art. 3 - Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro 57.168,28 oltre euro 49.876,62 per costi della manodopera ed euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Totale appalto euro 109.044,90 oltre I.V.A., derivante dal ribasso del 5,27% offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo a base d'appalto di euro 115.000,00, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice e secondo i contenuti dell'allegato II.2-bis al Codice. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 3 del CSA.
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non nel rispetto di quanto previsto dall'art.120 del Codice; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art.16 del CSA.

Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in **giorni 120** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi

1. L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 125 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 106, comma 3 del Codice e all'art. 28 del CSA, corrisponderà, a titolo di anticipazione ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, la % consentita dalla normativa vigente dell'importo contrattuale, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Progetto.
2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del Codice e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 17 del CSA. In particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. s), ad eventuali comunicazioni dell'appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori di cui all'art. 1, comma

2 dell'allegato II.14 del Codice, lo stato di avanzamento lavori viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 giorni, così come disposto dall'art. 125, comma 5 del Codice; a seguito di ciò, e previa verifica di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante procede al pagamento nel termine di 30 giorni dall'emissione del SAL, e comunque non prima dell'emissione del certificato di pagamento. L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, e nulla sarà dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli interessi legali, per le fatture con data antecedente a quella riportata sul certificato di pagamento.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo netto non inferiore a **Euro 30.000,00**, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui al presente articolo e agli artt. 17 e 25 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del combinato disposto degli artt. 12, comma 1 dell'allegato II.14 e 125, comma 5 del Codice, il relativo certificato di pagamento, previa verifica della congruità del costo della manodopera ai sensi dell'art. 17, comma 7 del CSA, viene rilasciato nel termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo ed a seguito del quale potrà essere emessa idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 5 del Codice.
4. L'Aggiudicatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti al eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Aggiudicatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice

identificativo di gara (CIG: B7748D29A8) attribuito dall'ANAC e il codice (CUP: C12F24000170004), Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 9 - Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro 5.452,25 mediante polizza fideiussoria n. 413374600 rilasciata il 2 ottobre 2025 dalla Società AXA Assicurazioni S.p.A., secondo quanto meglio specificato dall'art 53, comma 4 del Codice, nonché dall' art. 28 del CSA.
2. L'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della lettera d'invito. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 26 del CSA.
2. Qualora nella lettera d'invito sia indicato anche il contratto collettivo di lavoro applicabile alle lavorazioni secondarie (art. 11, c. 2 bis, D. lgs. n. 36/2023), il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare tale contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo che garantisca le stesse tutele economiche e normative.
Nei casi di cui sopra dovrà essere attestata l'equivalenza delle tutele con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di appalto.
3. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle

prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

4. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed art. 27 del CSA. E' ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalità disciplinate all'art. 120, comma 12 del Codice e dell'art. 27 del CSA.
5. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
6. I subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, comma 20 del Codice, possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati di esecuzione lavori relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I predetti certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

Art. 11 - Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 116 e dell'all. II.14 del Codice; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 12 - Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 122 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.
2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 13 - Controversie

1. La Città, per gli appalti sotto soglia UE, non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico.
2. La Città, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio Consultivo Tecnico secondo le modalità disposte dall'art. 215 e dall'all. V.2 del Codice.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del Codice.
4. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente e s'intendono assolute secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

1. L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita> ed il Codice di Comportamento della Città, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>, fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs.2018 n.1016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Garanzie), art. 9 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 11 (Risoluzione e recesso), art. 12 (Controversie), art. 14 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese), art. 15 (Trattamento dei dati personali).

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art. 3 DPR 642/1972 e secondo le modalità e gli importi indicati dall'all. I.4 del Codice mediante versamento dell'importo di Euro 40,00 effettuato tramite mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE - codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36"), i cui estremi sono i seguenti: prot. telematico n° B0853030360021025 del 02 ottobre 2025

L'APPALTATORE CONSORZIO SAN LUCA dott. Luca Emilio Brancati (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)	IL DIRIGENTE arch. Eros Primo (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
--	---